



COMUNE DI GARGNANO

Provincia di Brescia

VERBALE DI ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE n° 5 del 23 marzo 2018

OGGETTO: Approvazione delle tariffe della Tassa sui Rifiuti (TaRi) per l'anno 2018.

L'anno **DUEMILADICIOTTO** addì **VENTITRE** del mese di **MARZO** alle ore 20:30, nella sala delle adunanze presso il Centro Civico Multifunzionale "Andrea Castellani" sito a Gargnano in Via Teatro n. 14, si è riunito, in seduta straordinaria, il Consiglio Comunale, convocato con avviso in data 19.marzo.2018.

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, iscritto al punto 5 dell'ordine del giorno, risultano presenti i signori:

	Presente	Assente		Presente	Assente
Giovanni Albini (Sindaco)	X				
Gianfranco Scarpetta	X		Paolo Castellini	X	
Giacomo Villaretti	X		Stefano Del Pozzo	X	
Fernanda Bertella	X		Bruno Bignotti	X	
Fiorenzo Razzi	X		Nicola Zanini	X	
Marino Piacenza	X		Daniele Larcher	X	
Silvano Raggi	X		Marcello Festa	X	

Presenti all'inizio della seduta: n° 13.

Presiede il signor Giovanni Albini – Sindaco – il quale, essendo legale il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta.

Assiste il Segretario Comunale signor Graziano Cappa.

<p>REFERTO DI PUBBLICAZIONE</p> <p>Publicato all'albo pretorio telematico nel sito internet istituzionale di questo Comune, a decorrere dal <u>02 MAG. 2018</u> per 15 giorni consecutivi.</p> <p>Addì <u>02 MAG. 2018</u></p> <p>L'istruttore direttivo – Servizio Segreteria (Sergio Dallaguardi)</p>  	<p>IMMEDIATA ESEGUIBILITA'</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Atto reso immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000</p> <p>Addì <u>02 MAG. 2018</u></p> <p>L'istruttore direttivo – Servizio Segreteria (Sergio Dallaguardi)</p>  
<p>Copia conforme all'originale</p> <p><input type="checkbox"/> ed ai suoi allegati</p> <p><input type="checkbox"/> per estratto</p> <p><input type="checkbox"/> senza allegati</p> <p>rilasciata per uso amministrativo, costituita da n° _____ fogli</p> <p>Addì _____</p> <p>L'istruttore direttivo – Servizio Segreteria (Sergio Dallaguardi)</p>	<p>CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'</p> <p>Atto esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 in data _____.</p> <p>Pervenute opposizioni durante la pubblicazione all'albo pretorio</p> <p><input type="checkbox"/> sì</p> <p><input type="checkbox"/> no</p> <p>Addì _____</p> <p>L'istruttore direttivo – Servizio Segreteria (Sergio Dallaguardi)</p>

OGGETTO: Approvazione delle tariffe della Tassa sui Rifiuti (TaRi) per l'anno 2018.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione allegata, corredata dai pareri in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile, rilasciati dai competenti responsabili di servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Testo Unico approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

UDITO l'intervento con il quale il Sindaco, dopo aver osservato come il provvedimento in esame sia strettamente e logicamente legato a quello trattato immediatamente prima, ne illustra sinteticamente i contenuti, evidenziando come le tariffe, tanto per le utenze domestiche quanto per quelle non domestiche, non subiscano aumenti;

DOPO esauriente discussione, alla quale partecipano i sigg.:

- cons. Marcello Festa, per:
 - osservare come l'affermazione del Sindaco non sia del tutto vera, giacché alcune tariffe mostrano piccoli aumenti ed inoltre viene modificato il rapporto fra quota fissa e quota variabile della tariffa;
 - chiedere se sul territorio comunale spiagge attrezzate e parcheggi a pagamento paghino il tributo, considerato che - per motivi non esplicitati - le suddette fattispecie non sono comprese nella tabella;
- Sindaco, il quale:
 - conferma la tabella contenuta nella proposta di deliberazione, dichiarando la disponibilità ad integrare la stessa qualora se ne rilevi la necessità;
 - osserva come il servizio sia gestito in maniera decorosa ed in fase di miglioramento;
 - ribadisce che le tariffe non sono aumentate e propone l'approvazione della proposta così come presentata;
- cons. Marcello Festa, il quale chiede che alle sue richieste di chiarimento venga data risposta scritta;
- cons. Bruno Bignotti, il quale:
 - ricorda come già lo scorso anno egli avesse sollevato la questione della tassazione delle abitazioni date in locazione di breve durata ad uso turistico, attualmente equiparate ad abitazioni di residenza tenute a disposizione (secondo case);
 - riconferma la sua proposta di una modificazione regolamentare che, commisurando il tributo all'effettivo uso dell'immobile, permetta di trattare le suddette fattispecie con maggiore equità fiscale;
 - chiede che tale norma - il cui testo è contenuto in un documento che consegna al Segretario Comunale - venga immediatamente introdotta;
 - presenta quindi una mozione per l'approvazione della suddetta norma - della quale dà lettura - chiedendo venga posta ai voti;

AVENDO il Presidente messo in votazione la mozione presentata dal sig. cons. Bruno Bignotti, la quale, a seguito di scrutinio palese per alzata di mano, ottiene voti favorevoli **quattro** (sigg. cons. Bruno Bignotti, Michele Giambarda, Marcello Festa e Daniele Larcher), contrari **otto**, astenuti **uno** (sig. cons. Gianfranco Scarpetta), e viene quindi respinta;

AVENDO quindi il Presidente posto in votazione la proposta di deliberazione ad oggetto "Approvazione delle tariffe della Tassa sui Rifiuti (TaRi) per l'anno 2018", così come depositata e presentata al Consiglio,

Con **otto** voti favorevoli, **tre** contrari (sigg. cons. Michele Giambarda, Bruno Bignotti, e



*Daniele Larcher) e **due** astenuti (sigg. cons. Marcello Festa e Gianfranco Scarpetta), espressi in forma palese per alzata di mano,*

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegata proposta di deliberazione con oggetto "**Approvazione delle tariffe della Tassa sui Rifiuti (TaRi) per l'anno 2018.**";


*Con successiva votazione in forma palese per alzata di mano, dalla quale si rilevano **otto** voti favorevoli, **tre** contrari (sigg. cons. Michele Giambarda, Bruno Bignotti, e Daniele Larcher) e **due** astenuti (sigg. cons. Marcello Festa e Gianfranco Scarpetta),*

DELIBERA

- 2) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
(Giovanni Albini)



Il Segretario Comunale
(Graziano Cappa)







COMUNE DI GARGNANO

Provincia di Brescia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

in seduta del 23 marzo 2018

OGGETTO: Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2018.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità per l'anno 2014), all'art. 1, commi da 639 a 731, nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinato alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

RICHIAMATI in particolare i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della predetta legge n. 147/2013, come modificati dal D.L. n. 16 del 06.03.2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 68 del 02.05.2014, che contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

CONSIDERATO che:

- con propria deliberazione n. 49 del 31.07.2014, esecutiva, è stato approvato il regolamento comunale che disciplina l'applicazione delle tre componenti dell'imposta unica comunale, tra le quali è presente la componente TARI;
- che tale regolamento è stato oggetto di successiva modifica approvata con propria deliberazione n. 4 in data 30.03.2017, esecutiva;
- la TARI è istituita per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;
- i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati vengono individuati facendo riferimento ai criteri indicati dal D.P.R. 27.04.1999, n. 158 e definiti ogni anno sulla base del piano finanziario degli interventi, che ne determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC), nonché i costi d'uso del capitale (CK);
- la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffe si articola ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del complesso unitario dei costi diretti ed indiretti inerenti la gestione del servizio, nonché di suddivisione dei costi tra fissi e variabili;
- l'art. 1, comma 654, della legge n. 147/2013 prevede l'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultanti dal piano finanziario, con conseguente impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate;
- l'art. 1, comma 683, della legge n. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale determini, entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI



in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale;

VISTO il piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, approvato con propria precedente deliberazione assunta nella seduta in corso, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, dal quale emergono costi complessivi per l'anno 2018 pari ad € 781.913,00 così ripartiti:

- costi fissi € 287.155,85;
- costi variabili € 494.757,15;

VISTA la proposta tariffaria relativa alla TARI, predisposta dall'ufficio tributi con riferimento alle utenze domestiche e quelle non domestiche, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2018, come risultanti dal piano finanziario approvato;

EVIDENZIATO che sull'importo della TARI, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, all'aliquota deliberata dalla provincia, in quanto confermato dall'art. 1, comma 666, della legge n. 147/2013;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'art. 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'art. 1, comma 42, lett. a), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) e dall'art. 1, comma 37, lett. a) della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) il quale sospende, per il 2016, il 2017 e il 2018, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che: *“Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nè per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.”;*

ATTESO che l'art. 151, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 fissa al 31 dicembre dell'anno precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario;

VISTI i Decreti del Ministero dell'Interno:

- a) in data 29 novembre 2017 con il quale, con riferimento agli enti locali, è stato differito dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018/2020;
- b) in data 9 febbraio 2018 con il quale il termine sopra indicato è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2018;

VISTO l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

“A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”;

VISTE:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle deliberazioni di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

VISTO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 in data 22.11.1999 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28.03.2007;

RITENUTA la propria competenza a deliberare in materia, a' sensi dell'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione, resi dai competenti responsabili del servizio, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Con voti favorevoli _____, contrari _____, astenuti _____, espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA



- 1) di approvare la premessa narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare per l'anno 2018, con riferimento alla componente TARI (Tassa sui Rifiuti) dell'Imposta Unica Comunale (IUC), le tariffe di seguito riportate per ciascuna delle macro categorie di utenza, domestica e non domestica:

A) Utenze domestiche

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0,607846	62,373533
2 componenti	0,709154	112,272359
3 componenti	0,781516	124,747066
4 componenti	0,839407	162,171186
5 componenti	0,897297	187,120599
6 o più componenti	0,940714	224,544719

B) Utenze non domestiche

Categorie di attività		Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,618380	1,141887
2	Campeggi, distributori carburanti	0,970008	1,639424
3	Stabilimenti balneari	0,000000	0,000000
4	Esposizioni, autosaloni	0,521379	0,965166
5	Alberghi con ristorante	1,612638	2,680716
6	Alberghi senza ristorante	1,103384	1,908583
7	Case di cura e riposo	1,212510	2,226680
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,370136	2,528464
9	Banche ed istituti di credito	0,703255	1,299576
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,345886	2,479526
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,843015	2,890062
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	1,261010	1,957521
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,406511	2,316400
14	Attività industriali con capannoni di produzione	1,103384	1,495328
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,321636	1,824301
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	5,868549	10,785398
17	Bar, caffè, pasticceria	4,413537	8,107400
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,134018	4,619206
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	3,164651	4,621925
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	7,347812	13,517771
21	Discoteche, night club	0,000000	0,000000

- 3) di dare atto che sull'importo della TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504 del 30 dicembre 1992, all'aliquota deliberata dalla provincia, pari attualmente al 5%;
- 4) di prendere atto che l'art. 9-bis del D.L. n. 47 del 28.03.2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 80 del 23.05.2014, ha modificato l'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201

06.12.2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 22.12.2011 (in materia di IMU), prevedendo quanto segue:

1. a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
 2. sull'unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi;
- 5) di dare altresì atto che le predette tariffe hanno effetto dal 1° gennaio 2018;
- 6) di rimandare, per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina della TARI, all'apposita sezione del regolamento dell'imposta unica comunale;
- 7) di demandare all'ufficio tributi tutti gli adempimenti conseguenti all'adozione del presente provvedimento, compresa la sua trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Con successiva votazione a scrutinio palese, dalla quale risultano voti favorevoli _____, contrari _____, astenuti _____,

DELIBERA


- 8) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Addì 16 marzo 2018

Il Sindaco
(Giovanni Albini)



Pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000	
Per la regolarità tecnica: <u>favorevole</u> Addì 16 marzo 2018	Il responsabile del Servizio (Giovanni Albini)
Parere di regolarità contabile: <u>favorevole</u> Addì 16 marzo 2018	Il responsabile del Servizio Economico Finanziario (Giovanni Albini)







COMUNE DI GARGNANO

Provincia di Brescia

OGGETTO: Approvazione delle tariffe della Tassa sui Rifiuti (TaRi) per l'anno 2018.

Allegato:

- Nuova voce tariffaria da inserire fra le utenze domestiche. Mozione presentata dal sig. cons. Bruno Bignotti e respinta dall'Assemblea.

Allegati alla deliberazione del Consiglio Comunale n° 5 del 23.marzo.2018

Il Sindaco
(Giovanni Albini) *

Il Segretario Comunale
(Graziano Cappa)



